

**IL VICE DIRETTORE
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

VISTA la Legge 17 novembre 2005, n.165 (*Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi*) e in particolare l'articolo 39 che attribuisce alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino il potere di emanare provvedimenti contenenti disposizioni vincolanti e di carattere generale;

VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con Legge 29 giugno 2005, n. 96 e in particolare l'articolo 30, comma 3, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale, e l'articolo 14, comma 5, che disciplina il caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale;

CONSIDERATA l'opportunità di consolidare a livello normativo gli indirizzi e i pronunciamenti già espressi dal Coordinamento di Vigilanza, di sovvenire a istanze di semplificazione procedurale provenienti dal sistema e di allineare, nelle parti omologhe, le vigenti regolamentazioni di vigilanza;

CONSIDERATA l'esigenza di aggiornare nei contenuti e/o coordinare tra loro le disposizioni di vigilanza per effetto di modifiche sopravvenute al quadro normativo di riferimento, nonché di rimodulare gli standard regolamentari in materia di ponderazione prudenziale degli attivi nonché le procedure ed i requisiti per l'accesso senza stabilimento al mercato sammarinese da parte di imprese finanziarie estere, tenendo conto del diverso livello di equivalenza normativa;

VISTE le delibere del Coordinamento della Vigilanza e del Consiglio Direttivo con le quali è stato approvato il testo del Regolamento n. 2022-01 denominato "*Miscellanea degli interventi mirati di revisione alle vigenti disposizioni di vigilanza*";

EMANA

l'accluso Regolamento n. 2022-01 che entra in vigore il 28 febbraio 2022.

San Marino, 23 febbraio 2022

Firmato: IL VICE DIRETTORE f.f.
Avv. Giuseppe Ucci

MISCELLANEA
DEGLI INTERVENTI MIRATI DI REVISIONE
ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI VIGILANZA

anno 2022 / numero 01

Articolo 1 - Modifiche al Regolamento n. 2006-01 sul Registro dei Soggetti Autorizzati

1. L'articolo 3 è così sostituito:

“Articolo 3 - Parte generale

1. Il REGISTRO contiene gli elementi informativi relativi ai seguenti SOGGETTI AUTORIZZATI che si distinguono in:
 - a) imprese finanziarie sammarinesi;
 - b) imprese finanziarie estere autorizzate all'esercizio di attività riservate mediante succursali o in regime di PSSS.”.
2. Per le imprese finanziarie sammarinesi sono indicati:
 - a) la denominazione;
 - b) la forma giuridica;
 - c) la sede legale;
 - d) la sede amministrativa, se diversa dalla sede legale;
 - e) la data e il numero di iscrizione nel REGISTRO DELLE SOCIETÀ;
 - f) il codice operatore economico e, per le banche, anche il relativo codice ABI;
 - g) la società di revisione contabile;
 - h) il capitale sociale (sottoscritto e versato);
 - i) gli esponenti aziendali;
 - j) l'elenco delle succursali nella Repubblica e, per gli sportelli bancari, anche il relativo CAB;
 - k) l'elenco delle succursali e degli uffici di rappresentanza all'estero;
 - l) gli azionisti iscritti a Libro Soci, titolari di partecipazioni al capitale sociale in misura pari o superiore al 2% completa di BENEFICIARI EFFETTIVI;
 - m) il sito internet aziendale (collegamento ipertestuale) su cui sono pubblicati gli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati, completi di ogni relazione accompagnatoria e certificazione;
 - n) l'eventuale iscrizione in altri Albi o Registri tenuti da BANCA CENTRALE;
 - o) l'indicazione se il soggetto è sottoposto a procedura di rigore nonché le date di decorrenza e termine delle predette procedure.
3. Per le imprese finanziarie estere, autorizzate all'esercizio di attività riservate mediante succursali o in regime di PSSS, sono indicati:
 - a) la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
 - b) le succursali, gli eventuali intermediari o agenti indipendenti di cui si avvale per l'operatività in territorio sammarinese;
 - c) l'autorità estera competente ai fini di vigilanza.
4. Per ciascuno dei SOGGETTI AUTORIZZATI sono inoltre indicati:
 - a) la data e il numero di iscrizione al REGISTRO;
 - b) l'elenco delle attività riservate e dei rami di attività riservate per l'esercizio dei quali il SOGGETTO AUTORIZZATO ha ottenuto l'autorizzazione.
5. La pubblicazione dei BENEFICIARI EFFETTIVI di cui alla lettera l) del precedente comma 2 comporta l'indicazione a REGISTRO anche degli azionisti iscritti a Libro Soci dell'impresa finanziaria sammarinese, per partecipazioni inferiori al 2%, quando gli azionisti medesimi siano accomunati dagli stessi BENEFICIARI EFFETTIVI.”.

2. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 7 sono così sostituiti:

- “4. Nel periodo in cui il soggetto autorizzato è sottoposto, su provvedimento di BANCA CENTRALE, ad amministrazione straordinaria, risoluzione, sospensione dell'autorizzazione, sospensione degli organi amministrativi, sospensione dei pagamenti, l'adozione del provvedimento è indicata nel REGISTRO.
5. Le imprese finanziarie estere, di cui all'articolo 3, primo comma, lettera b), sono tenute a comunicare senza ritardo a BANCA CENTRALE la loro sottoposizione a procedure di amministrazione straordinaria, risoluzione, liquidazione coatta, liquidazione ordinaria, sospensione dell'autorizzazione e/o degli organi amministrativi o a procedure equivalenti o comunque ogni caso di perdita o variazione della propria autorizzazione su provvedimento dell'autorità di vigilanza estera.
6. Specificatamente per le operazioni inerenti la variazione della compagine sociale delle imprese finanziarie sammarinesi, BANCA CENTRALE varierà i dati contenuti nel REGISTRO, nei seguenti momenti:

- a) *per i processi soggetti a regime autorizzativo, una volta ricevuta la comunicazione di avvenuto perfezionamento dell'acquisizione autorizzata;*
- b) *per i processi soggetti a regime comunicativo, una volta ricevuta la specifica comunicazione.”.*

3. Al comma 2 dell'articolo 8, la lettera g) è così sostituita:

“g) alla ricezione dall'impresa finanziaria estera della comunicazione di cui al precedente articolo 7 comma 5,”.

4. Il comma 3 dell'articolo 8 è così sostituito:

“3. Contestualmente alla cancellazione di cui al comma 1, e fino a radiazione della società, BANCA CENTRALE provvederà a censire l'impresa finanziaria sammarinese nella separata sezione del REGISTRO denominata “Elenco Soggetti Cancellati”, indicandone con riferimento alla data di cancellazione:

- a) *la denominazione sociale;*
- b) *la sede legale;*
- c) *il codice operatore economico;*
- d) *il numero di iscrizione nel REGISTRO DELLE SOCIETÀ;*
- e) *il numero di iscrizione nel REGISTRO;*
- f) *la data di iscrizione nel REGISTRO;*
- g) *le attività riservate autorizzate;*
- h) *la data di cancellazione dal REGISTRO;*
- i) *la causa di cancellazione tra quelle descritte al comma 1.*

Nei casi di cancellazione per liquidazione coatta amministrativa, BANCA CENTRALE provvederà a dare indicazione, nella medesima separata sezione, della composizione aggiornata degli organi della procedura e della sua domiciliazione, con relativi recapiti.”.

Articolo 2 - Modifiche al Regolamento n. 2006-03 in materia di servizi di investimento collettivo

1. Al comma 1 dell'articolo 1 sono aggiunte le seguenti lettere:

“k-bis) “imprese finanziarie DG”: imprese finanziarie ricadenti nell'ambito di applicazione delle misure di contrasto al rischio di Double Gearing (DG) quali:

- 1. *imprese finanziarie autorizzate a svolgere attività riservate nella Repubblica di San Marino;*
- 2. *imprese finanziarie appartenenti al medesimo gruppo di quelle di cui al precedente punto 1;*
- 3. *imprese finanziarie creditrici della SG investitrice.”*

“l-bis) “investimenti incrociati”: investimenti reciproci tra due società, anche mediante l'interposizione di uno o più soggetti terzi, costituiti da:

- 1. *partecipazione al capitale, strumenti ibridi di patrimonializzazione o passività subordinate;*
- 2. *concessioni di credito, ove destinato ad investimenti di cui al precedente punto 1.”.*

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 41 sono così sostituiti:

“2. Dalla somma del “patrimonio di base” e del “patrimonio supplementare” si deducono:

- a) *le partecipazioni in altre SG, banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione e altre società che esercitano attività finanziaria, detenute direttamente o indirettamente in misura superiore al 10% del capitale sociale della società partecipata*
- b) *le azioni in altre SG, banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione e altre società che esercitano attività finanziaria, detenute direttamente o indirettamente in misura non superiore al 10% del capitale della società partecipata;*
- c) *gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate emessi da IMPRESE FINANZIARIE DG, qualunque sia il portafoglio di allocazione, se computati nel patrimonio di vigilanza degli emittenti.*

3. La deduzione di cui al precedente comma:

- lettera a), è pari all'intero ammontare complessivo;

- lettera b), è pari alla parte dell'ammontare complessivo che eccede il 10% del valore del patrimonio di base e supplementare della SG investitrice, salvo il caso di INVESTIMENTI INCROCIATI per i quali la deduzione è egualmente integrale fino ad importo corrispondente;
- lettera c), è pari all'importo corrispondente alla quota percentuale computata nel patrimonio di vigilanza dell'emittente salvo il caso di INVESTIMENTI INCROCIATI per i quali la deduzione è egualmente integrale.”.

Articolo 3 - Modifiche al Regolamento n. 2007-07 della raccolta del risparmio e dell'attività bancaria

1. Al comma 1 dell'articolo I.I.2 sono aggiunti i seguenti punti:

“40.bis *“imprese finanziarie DG”*: imprese finanziarie ricadenti nell'ambito di applicazione delle misure di contrasto al rischio di Double Gearing (DG) quali:

- a) imprese finanziarie autorizzate a svolgere attività riservate nella Repubblica di San Marino;
- b) imprese finanziarie appartenenti al medesimo gruppo di quelle di cui alla precedente lettera a);
- c) imprese finanziarie creditrici della banca investitrice.”

“43.bis) *“investimenti incrociati”*: investimenti reciproci tra due società, anche mediante l'interposizione di uno o più soggetti terzi, costituiti da:

- a) partecipazioni al capitale, strumenti ibridi di patrimonializzazione o passività subordinate;
- b) concessioni di credito, ove destinato ad investimenti di cui alla precedente lettera a).”.

2. Al comma 1 dell'articolo III.VI.2 la lettera f) è così sostituita:

“f) *attestazione da parte dell'Autorità di Vigilanza del Paese d'origine sulla solidità patrimoniale, sull'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della casa madre e dell'eventuale GRUPPO BANCARIO di appartenenza, nei casi in cui il Paese d'origine non sia membro dell'U.E. o del S.E.E., né comunque vincolato, sulla base di vigenti accordi internazionali, a recepire l'acquis finanziario europeo;*”.

3. Il comma 1 dell'articolo III.VI.9 è così sostituito:

“1. *La domanda deve contenere ogni informazione utile ai fini dell'accoglimento della richiesta, con particolare riguardo:*

- a) *alla descrizione dei servizi e dei prodotti che si intende offrire;*
- b) *alle modalità con le quali si intende operare,*

nonché, nei casi in cui il Paese d'origine non sia membro dell'U.E. o del S.E.E. né comunque vincolato sulla base di vigenti accordi internazionali a recepire l'acquis finanziario europeo, portare in allegato l'attestazione da parte dell'Autorità di Vigilanza del Paese d'origine sulla solidità patrimoniale, sull'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della banca estera e dell'eventuale GRUPPO BANCARIO di appartenenza.”.

4. Coerentemente al tenore letterale dell'articolo 75, comma 4, della LISF:

- alla lettera b) del comma 1 dell'articolo III.VI.1, le parole *“accordi per lo scambio di informazioni”* sono sostituite da *“apposite intese”*;

- alla lettera b) del comma 1 dell'articolo III.VI.8 e alla lettera c) del comma 1 dell'articolo III.VI.13, sono eliminate le parole *“per lo scambio di informazioni”*;

- alla lettera e) del comma 1 dell'articolo III.VI.1 e III.VI.8, sono aggiunte in chiusura le parole *“e allo scambio di informazioni con la BANCA CENTRALE a ciò relativo;”*.

5. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo VII.II.4 sono così sostituiti:

“1. *Dalla somma del “patrimonio di base” e del “patrimonio supplementare” si deducono:*

- a) *le partecipazioni in IMPRESE FINANZIARIE detenute direttamente o indirettamente in misura superiore al 10% del capitale sociale della società partecipata;*

- b) *le azioni in IMPRESE FINANZIARIE detenute direttamente o indirettamente in misura non superiore al 10% del capitale della società partecipata;*
- c) *gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate emessi da IMPRESE FINANZIARIE DG, qualunque sia il portafoglio di allocazione, se computati nel patrimonio di vigilanza degli emittenti.*
2. *La deduzione di cui al precedente comma:*
- *lettera a), è pari all'intero ammontare complessivo;*
 - *lettera b), è pari alla parte dell'ammontare complessivo che eccede il 10% del valore del patrimonio di base e supplementare della banca investitrice al lordo delle deduzioni di cui al presente articolo, salvo il caso di INVESTIMENTI INCROCIATI per i quali la deduzione è egualmente integrale fino ad importo corrispondente;*
 - *lettera c), è pari all'importo corrispondente alla quota percentuale computata nel patrimonio di vigilanza dell'emittente, salvo il caso di INVESTIMENTI INCROCIATI per i quali la deduzione è egualmente integrale.*
3. *Gli investimenti di cui alla lettera b) del precedente comma 1, non dedotti in quanto non eccedenti la soglia patrimoniale, ricadono nell'ambito di applicazione di cui al seguente articolo VII.III.4, comma 1, lettera f)."*

6. Al comma 1 dell'articolo VII.III.4, la lettera i) è così sostituita:

"i) 150% per gli strumenti finanziari di emittenti che non abbiano puntualmente onorato le scadenze per rimborso capitale e/o pagamento interessi, ivi incluse le quote di Organismi di Investimento Collettivo (OIC) nei casi di sospensione dei riscatti dovuti in base al regolamento di gestione."

Articolo 4 - Modifiche al Regolamento n. 2011-03 dell'attività di concessione di finanziamenti (società finanziarie)

1. Al comma 1 dell'articolo I.I.2 sono aggiunti i seguenti punti:

"39.bis "imprese finanziarie DG": imprese finanziarie ricadenti nell'ambito di applicazione delle misure di contrasto al rischio di Double Gearing (DG) quali:

- a) imprese finanziarie autorizzate a svolgere attività riservate nella Repubblica di San Marino;*
- b) imprese finanziarie appartenenti al medesimo gruppo di quelle di cui alla precedente lettera a);*
- c) imprese finanziarie creditrici della società finanziaria investitrice."*

"42.bis) "investimenti incrociati": investimenti reciproci tra due società, anche mediante l'interposizione di uno o più soggetti terzi, costituiti da:

- a) partecipazioni al capitale, strumenti ibridi di patrimonializzazione o passività subordinate;*
- b) concessioni di credito, ove destinato ad investimenti di cui alla precedente lettera a)."*

2. Al comma 1 dell'articolo III.VI.2 la lettera f) è così sostituita:

"f) attestazione da parte dell'Autorità di Vigilanza del Paese d'origine sulla solidità patrimoniale, sull'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della casa madre e dell'eventuale GRUPPO FINANZIARIO di appartenenza, nei casi in cui il Paese d'origine non sia membro dell'U.E. o del S.E.E., né comunque vincolato, sulla base di vigenti accordi internazionali, a recepire l'acquis finanziario europeo;"

3. Il comma 1 dell'articolo III.VI.9 è così sostituito:

"1. La domanda deve contenere ogni informazione utile ai fini dell'accoglimento della richiesta, con particolare riguardo:

- a) alla descrizione dei servizi e dei prodotti che si intende offrire;*
- b) alle modalità con le quali si intende operare,*

nonché, nei casi in cui il Paese d'origine non sia membro dell'U.E. o del S.E.E. né comunque vincolato sulla base di vigenti accordi internazionali a recepire l'acquis finanziario europeo, portare in allegato l'attestazione da parte dell'Autorità di Vigilanza del Paese d'origine sulla solidità patrimoniale, sull'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della SOCIETÀ FINANZIARIA estera e dell'eventuale GRUPPO FINANZIARIO di appartenenza."

4. Coerentemente al tenore letterale dell'articolo 75, comma 4, della LISF:

- alla lettera b) del comma 1 dell'articolo III.VI.1, le parole *“accordi per lo scambio di informazioni”* sono sostituite da *“apposite intese”*;
- alla lettera b) del comma 1 dell'articolo III.VI.8 e alla lettera c) del comma 1 dell'articolo III.VI.13, sono eliminate le parole *“per lo scambio di informazioni”*;
- alla lettera e) del comma 1 dell'articolo III.VI.1 e III.VI.8, sono aggiunte in chiusura le parole *“e allo scambio di informazioni con la BANCA CENTRALE a ciò relativo;”*.

5. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo VII.II.4 sono così sostituiti:

“1. Dalla somma del “patrimonio di base” e del “patrimonio supplementare” si deducono:

- a) le partecipazioni in IMPRESE FINANZIARIE detenute direttamente o indirettamente in misura superiore al 10% del capitale sociale della società partecipata;*
- b) le azioni in IMPRESE FINANZIARIE detenute direttamente o indirettamente in misura non superiore al 10% del capitale della società partecipata;*
- c) gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate emessi da IMPRESE FINANZIARIE DG, qualunque sia il portafoglio di allocazione, se computati nel patrimonio di vigilanza degli emittenti.”*

2. La deduzione di cui al precedente comma:

- lettera a), è pari all'intero ammontare complessivo;*
- lettera b), è pari alla parte dell'ammontare complessivo che eccede il 10% del valore del patrimonio di base e supplementare della SOCIETÀ FINANZIARIA investitrice al lordo delle deduzioni di cui al presente articolo, salvo il caso di INVESTIMENTI INCROCIATI per i quali la deduzione è egualmente integrale fino ad importo corrispondente;*
- lettera c), è pari all'importo corrispondente alla quota percentuale computata nel patrimonio di vigilanza dell'emittente, salvo il caso di INVESTIMENTI INCROCIATI per i quali la deduzione è egualmente integrale.*

3. Gli investimenti di cui alla lettera b) del precedente comma 1, non dedotti in quanto non eccedenti la soglia patrimoniale, ricadono nell'ambito di applicazione di cui al seguente articolo VII.III.4, comma 1, lettera f).”

6. Al comma 1 dell'articolo VII.III.4 la lettera i) è così sostituita:

“i) 150% per gli strumenti finanziari di emittenti che non abbiano puntualmente onorato le scadenze per rimborso capitale e/o pagamento interessi, ivi incluse le quote di Organismi di Investimento Collettivo (OIC) nei casi di sospensione dei riscatti dovuti in base al regolamento di gestione.”

Articolo 5 - Modifiche al Regolamento n. 2009-01 in materia di redazione del bilancio di esercizio delle imprese di assicurazione che esercitano i rami vita

1. Il comma 3 dell'articolo 3 è così sostituito:

“3. Le IMPRESE DI ASSICURAZIONE sono tenute a pubblicare sul proprio sito internet, entro trenta giorni dall'approvazione da parte dell'assemblea dei soci, il bilancio corredato di tutto quanto elencato al precedente comma 1, con l'unica eccezione per gli allegati più tecnici quali la relazione tecnica dell'attuario incaricato e il prospetto delle attività a copertura delle riserve tecniche.”

2. All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

“4. Sul sito internet sono pubblicati almeno i bilanci degli ultimi tre esercizi.”

Articolo 6 - Modifiche alla Circolare n. 2017-03 sugli obblighi informativi in materia di bilancio d'impresa

1. Il paragrafo 4.2 è così sostituito:

“4.2 Pubblicazione dei bilanci di esercizio

1. I soggetti autorizzati devono pubblicare sul proprio sito internet, entro trenta giorni dall'approvazione da parte dell'assemblea dei soci, la documentazione di bilancio composta almeno da:

- a) *Relazione sulla gestione (comprensiva anche di una relazione sul governo societario nei casi previsti all'art. V.I.1.2 del REGOLAMENTO);*
- b) *Schemi di bilancio;*
- c) *Nota integrativa;*
- d) *Relazione del Collegio Sindacale;*
- e) *Relazione della Società di revisione.*
2. *Sul sito internet sono pubblicati almeno i bilanci degli ultimi tre esercizi.”.*

2. Al paragrafo 8.6 è inserita la seguente Tabella:

“Tabella 36.4: dati relativi all'attività di acquiring

La compilazione della tabella è riservata ai soggetti che svolgono l'attività di acquiring.

P.O.S.	Al 31.12.t		Al 31.12.t-1	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Numero di Points of Sale (P.O.S.) convenzionati con l'ente segnalante				
Numero esercenti convenzionati con l'ente segnalante				
Operazioni di pagamento presso esercenti convenzionati con l'ente segnalante				
A.T.M.	Numero	Importo	Numero	Importo
Numero Automatic Teller Machines (A.T.M.) gestiti dall'ente segnalante				
Operazioni di prelievo presso A.T.M. gestiti dall'ente segnalante				
Operazioni presso A.T.M. gestiti dall'ente segnalante diverse dalle operazioni di prelievo				

3. Al paragrafo 8.1, l'introduzione alla Tabella 6.1 (Partecipazioni e Partecipazioni in imprese del gruppo) è così sostituita:

“Tabella 6.1: Partecipazioni e Partecipazioni in imprese del gruppo

Sono fornite informazioni per ciascuna società nella quale il SOGGETTO SEGNALANTE detiene una partecipazione a prescindere dalla percentuale di interessenza posseduta.

Per ciascuna delle società partecipate sono indicate le seguenti informazioni ricavate dall'ultimo bilancio di esercizio che, se non già approvato dall'Assemblea dei Soci, sia almeno stato approvato, in progetto, dall'organo amministrativo statutariamente competente: la denominazione e la forma giuridica, la sede legale, l'importo del patrimonio netto, l'attività svolta, l'ammontare del capitale sociale, il risultato economico d'esercizio, la quota percentuale di capitale posseduta, il valore attribuito in bilancio alla partecipazione, il fair value, la quota di patrimonio netto, la differenza tra la quota di patrimonio netto e il valore attribuito in bilancio alla partecipazione.

Qualora il valore attribuito in bilancio alla partecipazione sia maggiore della quota di patrimonio netto, tale maggior valore è oggetto di commento in calce alla tabella.

Alla compilazione della presente tabella non si applica la disposizione di cui all'art. V.I.1, comma 6.

Il patrimonio netto della partecipata è calcolato includendo anche l'utile destinato alle riserve ovvero deducendo la perdita.

Con riguardo alle partecipazioni in “altre imprese partecipate” con un valore di bilancio inferiore ad una determinata soglia (comunicata nel MANUALE OPERATIVO) è prevista la facoltà di indicare solamente la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, l'attività svolta, la quota percentuale di capitale posseduta e il valore attribuito in bilancio alla partecipazione.

In calce alla tabella indicare in quali imprese il SOGGETTO SEGNALANTE sia socio illimitatamente responsabile.”.

Articolo 7 - Modifiche alla Circolare n. 2012-03 sugli obblighi informativi periodici delle banche in materia di vigilanza prudenziale

1. Ogni riferimento a “affidamento operativo” è modificato in “accordato operativo”.

2. Al paragrafo 9.6, la lettera e) è così sostituita:

“e. I certificati di partecipazione a organismi di investimento collettivo (O.I.C.) sono ponderati in applicazione del criterio del “look through”, oppure del criterio del “fattore medio di ponderazione”, oppure del criterio della “categoria di strumenti finanziari più rischiosa” tra quelle la cui quota di investimento è superiore al 10% del portafoglio O.I.C., secondo quanto meglio indicato nel MANUALE. Il calcolo del fattore di ponderazione è attestato dal Risk Management e sottoposto a verifica della SOCIETÀ DI REVISIONE.”

3. Alla lettera g) del paragrafo 9.6, il punto 17 è così sostituito:

“17. i beni mobili disponibili da recupero crediti e i beni immobili disponibili da recupero crediti smobilizzati nei termini di cui all'art. VII.VII.2 del REGOLAMENTO.”

4. Al paragrafo 9.6, sono aggiunte le seguenti lettere:

“j. Per i beni immobili disponibili da recupero crediti, diversi da quelli in attesa di locazione finanziaria per risoluzione leasing, e non smobilizzati nei termini previsti all'art. VII.VII.2 del REGOLAMENTO, ove non sospesi ai sensi del medesimo articolo, si applica una ponderazione progressiva del 10% annuale e fino al 100% a partire dall'esercizio successivo allo spirare del termine di smobilizzo”.

k. Nei casi di ristrutturazione del debito, gli strumenti finanziari rivenienti dalla ristrutturazione, se regolarmente onorati, non devono essere assoggettati alla ponderazione del 150%.”

5. Al paragrafo 9.15, sono aggiunte le seguenti lettere:

“b. In caso di sospensione dei riscatti di O.I.C., dovuti in base al regolamento di gestione, si applica la ponderazione del 150%.

c. La ponderazione del 150% di cui all'art. VII.III.4, comma 1, lettera i), del REGOLAMENTO si applica anche agli strumenti finanziari di partecipazione al capitale dei medesimi emittenti inadempienti.”

6. Alla lettera d) del Paragrafo 16, il primo alinea è così sostituito:

“per “accordato” si intende l'ACCORDATO OPERATIVO.”

Articolo 8 - Modifiche alla Circolare n. 2013-01 sugli obblighi informativi periodici delle società finanziarie in materia di vigilanza prudenziale

1. Ogni riferimento a “affidamento operativo” è modificato in “accordato operativo”.

2. Al paragrafo 9.5, la lettera e) è così sostituita:

“e. I certificati di partecipazione a organismi di investimento collettivo (O.I.C.) sono ponderati in applicazione del criterio del “look through”, oppure del criterio del “fattore medio di ponderazione”, oppure del criterio della “categoria di strumenti finanziari più rischiosa” tra quelle la cui quota di investimento è superiore al 10% del portafoglio O.I.C., secondo quanto meglio indicato nel MANUALE. Il calcolo del fattore di ponderazione è attestato dal Risk Management e sottoposto a verifica della SOCIETÀ DI REVISIONE”.

3. Alla lettera g) del paragrafo 9.5, il punto 13 è così sostituito:

“13. i beni mobili disponibili da recupero crediti e i beni immobili disponibili da recupero crediti smobilizzati nei termini di cui all'art. VII.VII.2 del REGOLAMENTO.”

4. Al paragrafo 9.5, sono aggiunte le seguenti lettere:

“i. Per i beni immobili disponibili da recupero crediti, diversi da quelli in attesa di locazione finanziaria per risoluzione leasing, e non smobilizzati nei termini previsti all'art. VII.VII.2 del REGOLAMENTO, ove non sospesi ai sensi del medesimo articolo, si applica una ponderazione progressiva del 10% annuale e fino al 100% a partire dall'esercizio successivo allo spirare del termine di smobilizzo”.

j. Nei casi di ristrutturazione del debito, gli strumenti finanziari rivenienti dalla ristrutturazione, se regolarmente onorati, non devono essere assoggettati alla ponderazione del 150%.”

5. Al paragrafo 9.12, sono aggiunte le seguenti lettere:

“b. In caso di sospensione dei riscatti di O.I.C., dovuti in base al regolamento di gestione, si applica la ponderazione del 150%.

c. La ponderazione del 150% di cui all'art. VII.III.4, comma 1, lettera i), del REGOLAMENTO si applica anche agli strumenti finanziari di partecipazione al capitale dei medesimi emittenti inadempienti.”

6. Alla lettera d) del Paragrafo 16, il primo alinea è così sostituito:
“per “accordato” si intende l'ACCORDATO OPERATIVO.”

Articolo 9 - Modifiche alla Circolare n. 2015-02 sugli obblighi informativi in materia di Centrale dei Rischi

1. Il comma 1 del paragrafo 1.5 è così sostituito:

“1. La partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi è obbligatoria per i seguenti intermediari:

- a) banche iscritte nel Registro dei Soggetti Autorizzati di cui all'art. 11 della LISF;*
- b) società finanziarie iscritte nel Registro dei Soggetti Autorizzati di cui all'art. 11 della LISF, autorizzate all'esercizio in forma imprenditoriale dell'attività di cui alla lettera B dell'Allegato 1 alla LISF;*
- c) succursali delle sopra elencate imprese bancarie e finanziarie non residenti stabilite nel territorio della Repubblica di San Marino;*
- d) fondi comuni di investimento autorizzati da BCISM, per i quali oltre il 50 per cento dell'attivo è investito in crediti o beni rivenienti dalla risoluzione di contratti di finanziamento;*
- e) SPV, incluso il Veicolo di Sistema, di cui all'articolo 2 della Legge 30 agosto 2021 n.157.”*

2. Il comma 9 del paragrafo 1.5 è così sostituito:

“9. Gli intermediari partecipanti sono tenuti all'invio delle segnalazioni fino alla data di riferimento successiva alla piena dismissione dei contratti di finanziamento.”

3. Il comma 6 del paragrafo 5.2 è così sostituito:

“6. Limitatamente alla categoria di censimento rischi autoliquidanti - crediti scaduti, la variabile di classificazione localizzazione indica l'area geografica di residenza del debitore ceduto.”

4. Il comma 1 del paragrafo 5.5 è così sostituito:

“1. La valorizzazione della variabile di classificazione divisa è prevista per tutte le categorie di censimento, fatta eccezione per finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari, sofferenze, garanzie ricevute, crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti, rischi autoliquidanti – crediti scaduti, sofferenze - crediti passati a perdita e crediti ceduti a terzi.”

5. Il comma 3 del paragrafo 8.4 è così sostituito:

“3. La seconda fattispecie ricorre quando si vuole conoscere il giudizio degli intermediari interessati in merito a una presunta doppia codifica (cosiddetta “indagine doppia codifica”) ovvero si chiede loro di confermare le posizioni di rischio segnalate a nome di un censito.”

Articolo 10 - Modifiche al Regolamento n. 2013-04 in materia di banconote e monete in euro

1. Al comma 1 dell'articolo 15, la lettera b) è così sostituita:

“b) i DATI DI SISTEMA;”

2. All'articolo 15 è aggiunto il seguente comma:

“3. I distributori automatici di monete (CDM) sono esenti dagli obblighi di segnalazione.”

Articolo 11 - Modifiche al Regolamento n. 2015-01 in materia di vigilanza informativa

1. Il comma 7 dell'articolo II.III.2 è così sostituito:

“7. I SOGGETTI SEGNALANTI prima di effettuare la trasmissione elettronica delle SEGNALAZIONI, devono:

- sottoscrivere e spedire a BANCA CENTRALE l'apposito modello pubblicato nell'area riservata del sito internet della stessa BANCA CENTRALE dal quale risulti l'approvazione di cui al comma precedente, da aggiornare, ogni anno successivo al primo invio, in concomitanza con l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del progetto di bilancio o comunque entro 30 giorni dalla data di accettazione di carica da parte del successore di quell'esponente aziendale firmatario del predetto modello che sia eventualmente cessato dall'incarico;
- chiedere le credenziali (username e password) con le quali accedere all'area riservata del sito internet e utilizzare la procedura di trasmissione elettronica. Il modello relativo (pubblicato sul sito internet della BANCA CENTRALE) è firmato dal Capo della struttura esecutiva del SOGGETTO SEGNALANTE.”.

2. All'articolo II.III.2 è aggiunto il seguente comma:

“9. Il Capo della struttura esecutiva, qualora intenda disabilitare un determinato codice utente (username) per l'accesso all'area riservata del sito internet, deve trasmettere una comunicazione alla BANCA CENTRALE; su richiesta motivata può essere rilasciata una nuova parola chiave (password). Il Capo della struttura esecutiva è tenuto a comunicare prontamente alla BANCA CENTRALE eventuali modifiche all'elenco dei soggetti abilitati ad accedere ai sistemi informativi messi a disposizione dall'Autorità di Vigilanza.”.

3. Sono eliminati gli allegati 1, 2, 4, 5, 6 ed i relativi rinvii all'interno dell'articolato. Conseguentemente la numerazione dell'allegato 3 è modificata in allegato 1 e così i relativi rinvii.

4. Per effetto della sopravvenuta abrogazione del Reg. 2008-02, è abrogato l'articolo IV.II.3.

Articolo 12 - Modifiche al Regolamento n. 2016-02 sulla redazione del bilancio d'impresa e del bilancio consolidato dei soggetti autorizzati

1. Il comma 1 dell'articolo III.II.4 è così sostituito:

“1. Le IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE quotate e non quotate, ivi comprese le PARTECIPAZIONI, sono valutate al costo di acquisto. Esse sono svalutate nel caso di deterioramento duraturo della situazione dell'emittente nonché della capacità di rimborso del debito da parte del Paese di residenza di questi. In deroga a quanto previsto dal presente comma, le quote di OIC sono valorizzate al Net Asset Value.”.

2. Il comma 2 dell'articolo IV.IV.1 è così sostituito:

“2. Con riferimento alle sofferenze, nella voce 10 deve figurare il saldo tra gli interessi di mora e/o legali maturati durante l'esercizio e la RETTIFICA DI VALORE corrispondente alla quota di tali interessi giudicata non recuperabile.”.

Articolo 13 - Modifiche al Regolamento n. 2020-04 dei servizi di pagamento e di emissione di moneta elettronica (Istituti di pagamento e IMEL)

1. Al comma 1 dell'articolo I.I.2, la definizione n.14 è così sostituita:

“14. “carta di pagamento”: strumento di pagamento rappresentato da una tessera, su supporto fisico o digitale, emessa da un PSP o da un emittente di moneta elettronica che permette all'utente di usufruire di servizi di pagamento. Le carte di pagamento possono essere:

- i. carte prepagate o pay before;*
- ii. carte di debito o pay now;*
- iii. carte di credito o pay later;”.*

2. Al Titolo VI della Parte III ogni riferimento agli “istituti” esteri è modificato in “PSP” esteri.

3. Al comma 1 dell'articolo III.VI.2, la lettera f) è così sostituita:

“f) attestazione da parte dell'Autorità di Vigilanza del Paese d'origine sulla solidità patrimoniale, sull'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della casa madre e dell'eventuale GRUPPO FINANZIARIO di appartenenza, nei casi in cui il Paese d'origine non sia membro dell'U.E. o del S.E.E., né comunque vincolato, sulla base di vigenti accordi internazionali, a recepire l'acquis finanziario europeo;”.

4. Il comma 1 dell'articolo III.VI.9 è così sostituito:

1. La domanda deve contenere ogni informazione utile ai fini dell'accoglimento della richiesta, con particolare riguardo:

a) alla descrizione degli specifici SERVIZI DI PAGAMENTO ovvero di EMISSIONE DI MONETA ELETTRONICA e relativi prodotti che si intende offrire;

b) alle modalità con le quali si intende operare, incluso l'eventuale ricorso ad AGENTI o a SOGGETTI CONVENZIONATI,

nonché portare in allegato copia della polizza assicurativa o analoga garanzia ai sensi dell'articolo III.VI.8, comma 1, lettera b) e, nei casi in cui il Paese d'origine non sia membro dell'U.E. o del S.E.E. né comunque vincolato sulla base di vigenti accordi internazionali a recepire l'acquis finanziario europeo, l'attestazione da parte dell'Autorità di Vigilanza del Paese d'origine sulla solidità patrimoniale, sull'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili del PSP estero e dell'eventuale GRUPPO FINANZIARIO di appartenenza.”.

5. Coerentemente al tenore letterale dell'articolo 75, comma 4, della LISF, alla lettera b) del comma 1 dell'articolo III.VI.1, alla lettera b) del comma 1 dell'articolo III.VI.8 e alla lettera c) del comma 1 dell'articolo III.VI.13, sono eliminate le parole *“per lo scambio di informazioni”*, mentre alla lettera e) del comma 1 dei medesimi articoli III.VI.1 e III.VI.8 sono aggiunte in chiusura le parole *“e allo scambio di informazioni con la BANCA CENTRALE a ciò relativo”*.

6. Al comma 3 dell'articolo III.VI.7, il secondo alinea è così sostituito:

“ i servizi resi dai PSP esteri ad operatori economici sammarinesi in forza di CONVENZIONAMENTO DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO (acquiring).”.

7. Il comma 2 dell'articolo III.VI.8 è così sostituito:

“2. Nei casi di PSP, con sede in un Paese dell'Unione europea o comunque vincolato da vigenti accordi internazionali a recepire l'acquis dell'Unione europea in materia finanziaria, che intendano prestare SERVIZI DI PAGAMENTO, anche mediante acquisizione/impiego di moneta elettronica emessa all'estero, operando in regime di PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato unicamente alla verifica delle condizioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) del precedente comma.”.

8. All'articolo III.VI.8, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

“3. Nei casi di “market affiliation” tra un PSP estero ed un PSP stabilito in territorio sammarinese finalizzato a offrire i servizi di acquiring per il tramite di quest'ultimo, non trovano applicazione le procedure autorizzative per il PSP estero previste agli articoli precedenti del presente Capo. Il PSP stabilito in territorio sammarinese è comunque tenuto a trasmettere alla BANCA CENTRALE:

a) copia della documentazione contrattuale afferente il rapporto di “market affiliation”;

b) copia della documentazione attestante l'informativa resa dal PSP estero all'Autorità di Vigilanza del suo Paese d'origine circa il rapporto di cui alla lettera a);

c) dati e informazioni, anche su base periodica, sui servizi di acquiring resi in territorio sammarinese attraverso il rapporto di cui alla precedente lettera a).”.

9. All'articolo III.VI.9, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

“2. Nei casi di procedura semplificata di cui al comma 2 dell'articolo III.VI.8 la domanda deve essere corroborata almeno da documentazione attestante:

a) autorizzazione ed effettivo svolgimento nel Paese d'origine dei servizi che si intendono prestare nella Repubblica di San Marino;

b) presa d'atto, dell'Autorità di Vigilanza del Paese d'origine, dell'iniziativa per la prestazione di servizi senza stabilimento in San Marino da parte del PSP da essa vigilato.

La documentazione di cui sopra è oggetto di verifica, anche mediante scambio di informazioni con l'Autorità di Vigilanza del Paese d'origine.”.

10. Il comma 2 dell'articolo III.VI.9 assume la numerazione 3.

11. Il comma 1 dell'articolo IV.II.4 è così sostituito:

“1. Il CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA deve possedere una specifica competenza ed esperienza, maturate con almeno cinque anni di attività professionale nel PERSONALE TITOLARE DI UNITÀ ORGANIZZATIVE di:

a) IMPRESE FINANZIARIE;

b) IMPRESE NON FINANZIARIE soggette al controllo, ai sensi dell'articolo 2 della LISF, di IMPRESE FINANZIARIE, purché le attività svolte siano funzionali alla gestione caratteristica dell'ISTITUTO, non rientranti nella definizione di SOCIETÀ IN DEFAULT, fatto salvo quanto previsto dall'articolo IV.II.3 comma 2.”.

12. All'articolo V.II.2 è inserito il seguente comma:

“4. L'eventuale inesistenza di una o più certificazioni “sostanzialmente equivalenti” nell'ordinamento estero di residenza ai fini di cui al precedente comma 1, lettera a), dovrà essere:

- asseverata da una “legal opinion”, conforme ai requisiti di cui all'articolo IV.III.1;

- sofferita mediante apposita autodichiarazione autenticata o sottoscritta digitalmente o direttamente innanzi ad un incaricato della BANCA CENTRALE, con i contenuti richiesti dalla BANCA CENTRALE medesima.”.

13. Al comma 1 dell'articolo V.III.1, la lettera a) è così sostituita:

“a) acquisire, a qualsiasi titolo, partecipazioni nel capitale di un ISTITUTO che, tenuto conto anche di quelle già eventualmente possedute, comportino il superamento delle soglie del 10%, del 20%, del 30% e del 50% del capitale;”.

14. Per effetto del Decreto Delegato 23 dicembre 2021 n.210:

- sono abrogati il punto n.73 al comma 1 dell'articolo I.I.2 e il comma 5 dell'articolo XIII.II.1;

- sono eliminati i riferimenti a POSTE SAN MARINO contenuti ai punti 36 e 76 del comma 1 dell'articolo I.I.2 e ai commi 1 e 2 dell'articolo II.II.1.

Articolo 14 - Modifiche al Regolamento n. 2021-02 sulle procedure di rigore delle imprese finanziarie

1. All'articolo I.III.8 è aggiunto il seguente comma:

“3. La pubblicazione di cui ai precedenti commi cessa con la radiazione dell'IMPRESA FINANZIARIA.”.

2. Il comma 3 dell'articolo IV.V.4 è così sostituito:

“3. Decorso il suddetto termine di 15 giorni, lo stato passivo si consolida. Esso può essere modificato dall'Autorità Giudiziaria in esito ai giudizi di opposizione ovvero dallo stesso COMMISSARIO in casi del tutto eccezionali, ad esempio per errori materiali, di calcolo ovvero a motivo di eventi rilevanti conosciuti successivamente al deposito stesso. In tali casi, il COMMISSARIO deposita nuovamente lo stato passivo rettificato secondo legge, comunica la rettifica alla BCSM e quest'ultima provvede a dare notizia sul Bollettino Ufficiale dell'avvenuta modifica, al fine di consentire agli interessati un'eventuale opposizione qualora la modifica fosse ritenuta pregiudizievole per la loro posizione. Nell'eventualità in cui la revisione possa avere effetti sulla posizione di coloro ai quali sono state respinte le pretese e costoro non hanno provveduto a proporre opposizione, il COMMISSARIO comunica ai medesimi l'avvenuta modifica.”.

3. I commi 4 e 5 dell'articolo IV.VIII.2 sono così sostituiti:

“4. Anche ai fini di cui al precedente comma, è possibile procedere al riparto parziale solo dopo aver detratto dalla massa attiva dividenda le spese di procedura, che devono essere pagate in prededuzione rispetto al riparto.

5. Tra le spese di procedura, ai fini di cui al precedente comma, rientrano:

a) sia le spese già sostenute, sia quelle ancora da sostenere;

b) sia le spese riferibili alla liquidazione degli attivi della procedura, sia quelle riferibili alla restituzione di beni e valori di terzi, di cui alla Sezione Separata.”.

4. I commi da 4 a 7 dell'articolo IV.VIII.3 sono così sostituiti:

“4. Prima di procedere alle restituzioni di strumenti finanziari e della liquidità detenuta dall'IMPRESA FINANZIARIA in LCA, il COMMISSARIO verifica che:

- a) il cliente abbia assolto ai pagamenti dovuti a favore dell'IMPRESA FINANZIARIA;
- b) quest'ultima abbia assolto a tutti gli obblighi previsti in materia di adeguata verifica ai fini antiriciclaggio e ad altri obblighi legislativamente previsti;
- c) non vi siano vincoli sul piano civile, amministrativo o penale (sequestri, congelamento ecc.), posti anche da Autorità terze (ad esempio A.I.F. e Autorità Giudiziaria), che ne impediscano la libera restituzione.

In presenza di tutte le condizioni sopra elencate, il COMMISSARIO potrà procedere con la reintestazione, anche forzata, ai fiduciari dei beni ancora fiduciariamente intestati (partecipazioni societarie, rapporti bancari, strumenti finanziari, liquidità etc.) alla IMPRESA FINANZIARIA in LCA, salvo valutare l'opportunità di una informazione riservata alle predette Autorità terze qualora il COMMISSARIO abbia notizia che i fiduciari o i beni oggetto del loro mandato fiduciario siano stati oggetto in passato di attività inquirente o di intelligence, affinché eventuali provvedimenti o misure cautelari possano essere eseguiti dalle predette Autorità direttamente in capo ai fiduciari, contestualmente alla reintestazione.

5. In caso di mancata cooperazione o di irreperibilità dei fiduciari, si procede con la reintestazione o restituzione forzata:

- a) delle partecipazioni in società di diritto sammarinese, applicando la procedura di cui al Decreto Delegato 27 aprile 2011 n.62;
- b) delle partecipazioni in società diverse da quelle di cui alla lettera a), rivolgendosi, dopo avere inutilmente esperito ogni rimedio contrattuale per consentire al fiduciario di acquisire la titolarità dei propri beni, alla BCSM per richiedere la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, nella Parte Amministrativa di competenza, di un ultimo avviso contenente l'elenco delle partecipazioni in attesa di reintestazione per poi procedere, senza ulteriore indugio, con la “contemplatio domini” verso la società partecipata ed il soggetto terzo eventualmente preposto alla pubblicazione per i terzi delle informazioni societarie (ad esempio Camere di Commercio);
- c) del denaro e degli strumenti finanziari depositati fiduciariamente presso banche, applicando la procedura di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, della Legge 22 dicembre 2021 n.207, quindi attraverso:
 - 1) la rimozione dell'interposizione fiduciaria presso la banca già depositaria delle medesime risorse finanziarie, su istanza del COMMISSARIO e previo nulla osta della BCSM, rilasciato nei casi di mancata cooperazione o di prolungata irreperibilità dei fiduciari;
 - 2) l'estinzione, in caso di ulteriore inerzia dei fiduciari, del diritto alla restituzione, con finale devoluzione al Fondo di Garanzia dei Depositanti.

Le procedure di cui sopra sono esperibili dal COMMISSARIO anche nell'ambito di riparti/restituzioni parziali di cui al precedente comma 2, e, previo parere favorevole del CDS, anche in assenza delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 4, salvo, rispettivamente, abbattimento del credito inesigibile e segnalazione all'A.I.F., ove dovuta.

6. Nei casi in cui le procedure di reintestazione o restituzione forzata di cui al precedente comma 5 siano necessarie e non più rinviabili ai fini della chiusura della LCA e della conseguente radiazione della IMPRESA FINANZIARIA dal registro delle società, esse, in conformità a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 7 della Legge 22 dicembre 2021 n.207 in deroga alla lettera c) del precedente comma 4, dovranno essere eseguite pur in pendenza di sequestri o altre misure cautelari sui beni oggetto di mandato, che permarranno nel medesimo regime di indisponibilità, senza soluzione di continuità salvo per la sostituzione del relativo custode giudiziale ove ricadente su ESPONENTI DELLA PROCEDURA.

7. Quanto previsto ai commi precedenti fa salva per il COMMISSARIO la possibilità, alternativa alla reintestazione o restituzione ai fiduciari, di cessione dei rapporti fiduciari ad altra IMPRESA FINANZIARIA a ciò autorizzata, previo accordo con i fiduciari medesimi.”.

5. Il comma 2 dell'articolo IV.XI.2 è così sostituito:

“2. Dell'avvenuto deposito è data notizia sul Bollettino Ufficiale. Dopo lo scadere del termine di 20 giorni dall'avvenuta pubblicazione, nell'ambito del quale non vi siano state contestazioni degli interessati, ovvero dopo la definizione di queste ultime con il passaggio in giudicato della sentenza che le decida, il COMMISSARIO provvede al riparto (restituzione) finale, fatta salva la possibilità di ricorrere:

- a) alle procedure di reintestazione/restituzione forzata ai fiduciari di cui al precedente articolo IV.VIII.3;
- b) alla procedura di cui all'articolo 7, commi da 1 a 3, della Legge 22 dicembre 2021 n.207, nei casi diversi di somme e strumenti finanziari che, pur essendo stati posti nella disponibilità degli aventi diritto, non siano stati da questi ritirati, con conseguenti:
 1. vendita degli strumenti finanziari;
 2. deposito della liquidità complessiva presso la BCSM, che la custodisce, senza accensione di rapporto alcuno, in favore di chi spetta;

3. estinzione del diritto alla riscossione e devoluzione finale al Fondo di Garanzia dei Depositanti, nei casi di ulteriore inerzia.”.

6. Al comma 2 dell'articolo IV.XII.1, la lettera d) è così sostituita:

“d) il compenso globale del CDS, da suddividersi in egual misura tra i suoi membri, è pari al:

- 75 per cento del compenso effettivo del Commissario Liquidatore, così come quantificato in applicazione del criterio di cui alla precedente lettera b);

- 40 per cento del compenso effettivo globale dei Commissari Liquidatori, così come quantificato in applicazione del criterio di cui alla precedente lettera c).”.

7. Il comma 1 dell'articolo IV.XII.3 è così sostituito:

“1. Su richiesta motivata e documentata degli ESPONENTI DELLA PROCEDURA, BCSM può eccezionalmente rivedere in aumento la determinazione dei compensi eseguita originariamente, entro il valore massimo di cui all'articolo IV.XII.1, comma 2, per proporzarla alla quantità e qualità del lavoro svolto, alla complessità e difficoltà delle problematiche affrontate, all'impegno richiesto dalla situazione e concretamente profuso e ai risultati raggiunti. Il valore massimo di cui all'articolo IV.XII.1, comma 2, può essere superato solo in relazione ad attività straordinarie rese necessarie per ottemperare a sopravvenute disposizioni normative.”.

8. Al comma 2 dell'articolo IV.V.3 e al comma 1 dell'articolo IV.XI.2, le parole *“in Tribunale”* sono sostituite da *“secondo legge”*.

Articolo 15 - Modifiche alla Circolare 2014-01 sul Servizio di Informativa Protesti

1. Al paragrafo rubricato “Definizioni” le lettere a), g) e h) sono così sostituite:

“a) “Assegni”: gli assegni bancari tratti su banche sammarinesi;”

“g) “Soggetti Riceventi”: le banche e le società finanziarie, quali soggetti autorizzati all'esercizio del credito in forma imprenditoriale;”

“h) “Soggetti Segnalanti”: le banche, quali soggetti trattari degli assegni protestati.”.

2. Al paragrafo rubricato “Finalità” è eliminata la lettera e).

3. Al comma 1 dell'articolo 8, la lettera a) è così modificata:

“a) invio postale del modulo con firma in calce autenticata da Notaio sammarinese o in formato digitale ai sensi di legge;”.

Articolo 16 – Norme finali

1. Anche a seguito delle modifiche intervenute con l'articolo 7 della Legge 23 dicembre 2020 n.223, le quote dei fondi comuni d'investimento acquisite dalle banche nell'ambito delle operazioni straordinarie di sistema di cui ai Decreti Legge 27 ottobre 2011 n.174, 31 maggio 2012 n.61, 27 giugno 2013 n.72, 27 luglio 2017 n.88 continuano ad avere un coefficiente di ponderazione pari a zero.

2. Coerentemente a quanto previsto al precedente articolo 1, ogni disposizione di vigilanza riferita ai “soggetti autorizzati”, nella quale non sia espressamente prevista l'estensione alle imprese finanziarie estere operanti in territorio sammarinese mediante succursali o in regime di prestazione di servizi senza stabilimento, è da intendersi applicabile alla categoria delle “imprese finanziarie sammarinesi”.

3. Per i soli PSP esteri per i quali sia già stata avviata una corrispondenza con la Banca Centrale della Repubblica di San Marino ai fini autorizzativi di cui all'articolo III.VI.8, comma 2, del Regolamento n.2020-04, il termine di cui all'articolo 18, comma 13, del Regolamento n.2021-01 è prorogato al 30 giugno 2022.
4. Per effetto di quanto disposto dall'articolo 15 della Legge 29 ottobre 2021 n.183, la Circolare n.2018-01 è abrogata così come ogni altra disposizione adottata dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino in materia di Comunicazioni Valutarie Statistiche deve intendersi non più applicabile.
5. Dalla Circolare n. 2012-01 è eliminato il Prospetto n.4 e tutti i riferimenti al prospetto medesimo.
6. Ad ogni finalità di vigilanza, laddove prevista come requisito di forma l'autentica apposta da Notaio sammarinese è equipollente quella apposta da Notaio straniero purché assistita da legalizzazione o *apostille* come di legge.

Articolo 17 – Norme transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2022, per cui le disposizioni qui contenute trovano applicazione con decorrenza dalla medesima data.
2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma e fatto salvo quanto specificato ai successivi commi 3, 4 e 5, le nuove disposizioni riguardanti la redazione e pubblicazione dei bilanci d'esercizio così come le segnalazioni di vigilanza prudenziale hanno effetto a partire dal primo bilancio d'esercizio (2021) approvato e dalla prima segnalazione trasmessa alla Banca Centrale (a prescindere dal periodo di riferimento) in data successiva all'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le disposizioni di cui alla lettera j) del paragrafo 9.6 della Circolare n.2012-03 nonché quelle omologhe di cui alla lettera i) del paragrafo 9.5 della Circolare n.2013-01, così come introdotte dal comma n.4 dei precedenti articoli 7 e 8, trovano applicazione a decorrere dal 31 dicembre 2022 nella misura prevista per il primo anno (10%), a prescindere dell'eventuale maggior periodo già a quella data intercorso rispetto alla spirata scadenza dei, non sospesi, termini di alienazione.
4. I bilanci d'esercizio dei soggetti autorizzati rimangono pubblicati sull'omonimo Registro fino allo scadere del termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, termine entro il quale le imprese finanziarie sammarinesi comunicano alla Banca Centrale l'indirizzo del sito internet da pubblicare in loro vece, nel quale i bilanci medesimi siano già parimenti accessibili.

5. Le modifiche alla Circolare n.2012-03, introdotte dall'articolo 7 comma 2, e le modifiche al Circolare 2013-01, introdotte dall'articolo 8 comma 2, trovano applicazione a decorrere dal 31 dicembre 2022.

6. Le modifiche introdotte alla Circolare 2015-02 dal precedente articolo 9 trovano applicazione a decorrere dal 1° aprile 2022.

7. La semplificazione di cui al comma 5 del precedente articolo 16 trova applicazione a decorrere dalla segnalazione con data di riferimento del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente Regolamento.

8. Coerentemente al combinato disposto dell'articolo 13, comma 14, e dell'articolo 16, comma 3, i PSP esteri che, anche mediante acquisizione/impiego di moneta elettronica emessa all'estero, prestino servizi di pagamento in regime di prestazione di servizi senza stabilimento attraverso Poste San Marino S.p.A., potranno continuare ad erogare tali servizi oltre il 30 giugno 2022 solo previa autorizzazione rilasciata ai PSP esteri ai sensi dell'articolo III.VI.8, commi 1 e 2, del Regolamento n. 2020-04.

9. Per i rapporti di *market affiliation* di cui al precedente articolo 13 comma 7, già in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i PSP sammarinesi provvedono a quanto ivi previsto entro il medesimo termine del 30 giugno 2022.

Articolo 18 – Testi consolidati

1. I testi consolidati con le modifiche introdotte dal presente Regolamento saranno resi disponibili nel sito internet della Banca Centrale della Repubblica di San Marino (www.bcsm.sm).